



Sede: Pavullo nel Frignano (MO)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 58 DEL 30/09/2025

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO SULL'INDIVIDUAZIONE DEI TITOLI DI SOGGIORNO VALIDI AI FINI DELL'ACCESSO ALL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI (ART. 74, D.LGS. 151/2001) DA PARTE DI CITTADINE DI PAESI TERZI".

L'anno 2025 addì 30 del mese di settembre alle ore 15:00 in modalità mista di presenza e videoconferenza, come previsto dall'art. 12 del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali dell'Unione in modalità telematica, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta dell'Unione.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, gli Assessori:

CHECCHI LORENZO	Presidente	Presente
BALLOTTI GIUSEPPE	Assessore	Presente
FERRARI SIMONA	Assessore	Presente in videoconferenza
FIORENZA DAVIDE	Assessore	Presente
GUIDUCCI MARIA PAOLA	Assessore	Presente in videoconferenza
MAGNANI FABIO	Assessore	Presente
MAGNANI SIMONA	Assessore	Presente
NIZZI ALESSIO	Assessore	Presente in videoconferenza
RICCHI ARNALDO	Assessore	Presente
VENTURELLI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti N. 10 Assenti N. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. TARTAGLIONE ONOFRIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHECCHI LORENZO in qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO SULL'INDIVIDUAZIONE DEI TITOLI DI SOGGIORNO VALIDI AI FINI DELL'ACCESSO ALL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI (ART. 74, D.LGS. 151/2001) DA PARTE DI CITTADINE DI PAESI TERZI".

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- L'art. 74 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, disciplina l'assegno di maternità concesso dai Comuni e pagato dall'INPS, quale prestazione assistenziale in favore delle madri non coperte da trattamento previdenziale, residenti nel territorio nazionale;
- La norma, nella sua formulazione originaria, limitava l'accesso alla prestazione alle cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno. Tuttavia, tale previsione è stata modificata dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238, che ha esteso espressamente il beneficio anche ai cittadini di Paesi terzi titolari di permessi di soggiorno rientranti nell'ambito dell'art. 41, comma 1-ter del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), cioè ai permessi per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per ricerca, di durata superiore a sei mesi;
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 54/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'esclusione dei cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti con permessi abilitanti al lavoro, riaffermando i principi di uguaglianza, tutela della maternità e non discriminazione sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione Europea;

Considerato che:

- L'evoluzione normativa e giurisprudenziale ha reso non più sostenibile un'interpretazione restrittiva dei requisiti di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi, imponendo agli Enti locali di conformarsi a un principio di non discriminazione e parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni sociali non contributive;
- Permangono a livello nazionale prassi difformi nell'interpretazione delle tipologie di titolo di soggiorno considerate valide ai fini dell'accesso all'assegno di maternità, con il rischio di generare discriminazioni, incertezza e contenzioso;
- È necessario fornire ai Comuni facenti parte di questa Unione linee guida uniformi, coerenti con la normativa vigente e con la giurisprudenza nazionale ed europea;

Ritenuto opportuno:

- Adottare un atto di indirizzo per uniformare l'istruttoria delle domande e garantire la corretta applicazione della normativa vigente in materia di soggiorno, in coerenza con i principi giuridici sopra richiamati;
- Chiarire, a titolo esemplificativo, le tipologie di permessi di soggiorno da considerarsi idonee, nel rispetto del principio di legalità e di non discriminazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Sociale Associato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, attestante la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) Di stabilire, quale atto di indirizzo sull'individuazione dei titoli di soggiorno validi ai fini della concessione dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 del D.Lgs. 151/2001, che il requisito del soggiorno regolare si intende soddisfatto dalle cittadine di Paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (subordinata o autonoma) e garantisca l'accesso alle prestazioni assistenziali in condizioni di parità con i cittadini italiani, come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
- 2) Di specificare che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati titoli di soggiorno validi, purché in corso di validità (o in fase di rinnovo con ricevuta), i seguenti:
 - o Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - o Permesso unico per lavoro subordinato o autonomo (durata superiore a sei mesi);
 - o Permesso per motivi familiari;
 - o Permesso per asilo politico / status di rifugiato;
 - o Permesso per protezione sussidiaria;
 - o Permesso per protezione speciale;
 - o Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione Europea;
 - o Permesso per assistenza a minori (art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/1998).
- 3) Di ammettere, previa istruttoria integrativa, anche i seguenti titoli, a condizione che sia dimostrata la concreta idoneità del permesso a consentire attività lavorativa e accesso alle prestazioni assistenziali:
 - o Permesso per attesa occupazione;
 - o Permessi per casi speciali (es. protezione sociale, vittime di tratta, violenza domestica, calamità, etc.).

In tali casi, l'Ufficio potrà richiedere, a supporto della domanda, documentazione integrativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 - o copia del decreto di rilascio del permesso (Questura o Commissione Territoriale);
 - o copia del contratto di lavoro o di altra attestazione di attività lavorativa;
 - o certificazione di iscrizione al centro per l'impiego o altra prova di inserimento lavorativo.
- 4) Di escludere espressamente, in quanto non abilitanti all'attività lavorativa né all'accesso alle prestazioni assistenziali di cui trattasi, i seguenti titoli di soggiorno, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - permesso per turismo;
 - permesso per cure mediche;
 - permesso per motivi religiosi (salvo espressa autorizzazione al lavoro);

- permesso per studio (fatti salvi i casi documentati di conversione o attività lavorativa effettiva).

Laddove sussistano dubbi sulla natura del titolo esibito, l'Ufficio potrà legittimamente richiedere documentazione integrativa o attivare la collaborazione con le autorità competenti.

- 5) Di precisare che la domanda è considerata ammissibile anche in caso di permesso di soggiorno in fase di rinnovo, a condizione che la richiedente produca ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dall'Ufficio competente.
- 6) Di disporre che il presente atto ha efficacia esclusivamente per le domande presentate a decorrere dalla data della sua adozione, e non comporta modifiche retroattive rispetto a prassi precedenti, nel rispetto dei principi di certezza del diritto e tutela dell'affidamento.
- 7) Di trasmettere il presente atto agli Uffici comunali competenti per l'istruttoria delle domande, affinché ne assicurino l'uniforme applicazione a livello territoriale
- 8) Di dichiarare il presente atto di indirizzo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, previa separata votazione favorevole all'unanimità, stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
CHECCHI LORENZO

Il Segretario Generale
TARTAGLIONE ONOFRIO